



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIUSTI SINOPOLI"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado

94011 **AGIRA** (EN) Codice Meccanografico:

ENIC81900N C. F.: 91049610867

Sede degli uffici: plesso "Marconi"- Piazza Europa, 3

C.U. UFZQW3

Sito Web: www.sinopolis.it

Tel. / Fax 0935.691021 / 690326

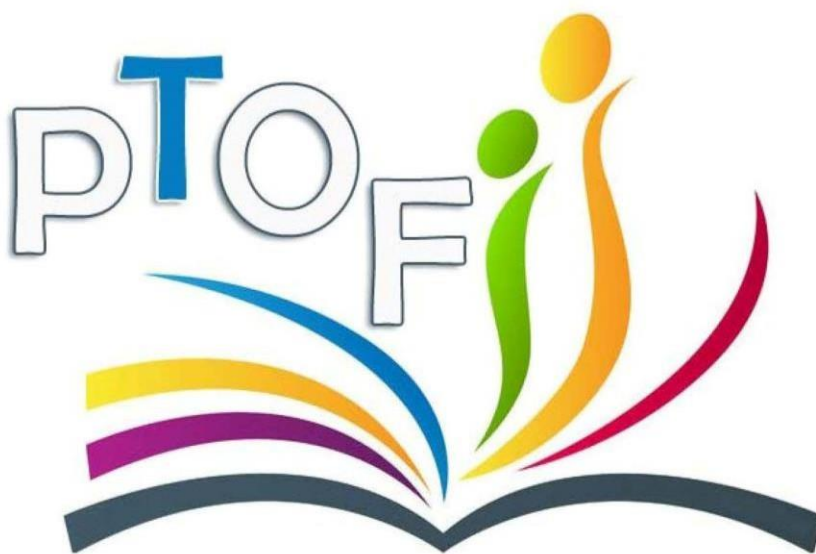
E-mail: enic81900n@istruzione.it

PEC: enic81900n@pec.istruzione.it

.....

CRITERI ESAMI DI STATO

A.S. 2023-2025



**CRITERI D'ISTITUTO PER L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
PTOF 2023-2025**

1. PREMESSA.....	4
2. AMMISSIONE ALL'ESAME.....	4
3. NON AMMISSIONE ALL'ESAME	5
4. VOTO D'AMMISSIONE ALL'ESAME	5
5. COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI	6
6. PRESIDENZA COMMISSIONE D'ESAME	6
7. CALENDARIO	6
8. RIUNIONE PRELIMINARE.....	7
9. PROVE D'ESAME.....	8
10. PROVA D'ITALIANO.....	8
11. PROVA DI MATEMATICA.....	8
12. PROVA LINGUE STRANIERE	9
13. SORTEGGIO TRACCE	9
14. COLLOQUIO.....	9
15. VALUTAZIONE PROVE SCRITTE.....	10
16. VALUTAZIONE COLLOQUIO.....	10
17. VALUTAZIONE FINALE.....	10
18. ATTRIBUZIONE LODE	11
19. CERTIFICAZIONE COMPETENZE	11
20. SEZIONE INVALSI DOCUMENTO CERTIFICAZIONE	11
21. ALUNNI DISABILI.....	13
22. ALUNNI DSA	13
23. ALUNNI BES NON CERTIFICATI	14
24. DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI.....	14
25. SESSIONE SUPPLETIVA	14
26. PUBBLICAZIONE ESITI D'ESAME	14
27. RIFERIMENTI NORMATIVI	14

1. PREMESSA

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione, anche in funzione orientativa tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

(Art. 1 D.M. 741 del 03/10/2017)

Valutazione Scuola Secondaria di primo grado

Le operazioni di scrutinio intermedio e finale sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

La valutazione:

- è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno e i docenti di religione cattolica/attività alternativa. I docenti di potenziamento forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte;
- è espressa, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle discipline del curriculum, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I voti, dunque, sono accompagnati da giudizi;
- del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità;
- riguarda anche le attività di Cittadinanza e Costituzione (confluisce nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica).

2. AMMISSIONE ALL'ESAME

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti e inserite nel PTOF;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese

predisposte dall'INVALSI (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto, ma attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

3. NON AMMISSIONE ALL'ESAME

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra indicati.

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

4. VOTO D'AMMISSIONE ALL'ESAME

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, risultante dalla media ponderata, risultante dalla media matematica arrotondata per eccesso se pari o superiore alla frazione di 0,5 secondo la seguente formula:

-media dei voti del documento finale di valutazione del primo anno:25%

-media dei voti del documento finale di valutazione del secondo anno: 25%

- media dei voti del documento finale di valutazione del terzo anno: 50%

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

5. COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI

- È costituita una Commissione d'esame in ciascuna istituzione scolastica in cui sono presenti corsi di scuola secondaria di primo grado
- La Commissione è composta da tutti gli insegnanti delle classi terze, nello specifico, da tutti i docenti cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009 commi 5 e 8 (salvo indicazioni ministeriali), compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica e di strumento musicale
- Non fanno parte della Commissione i docenti impiegati in attività di potenziamento dell'offerta formativa

- La Commissione si articola in Sottocommissioni, una per ciascuna delle classi terze
- La Sottocommissione è composta dai docenti del consiglio di classe
- La Commissione è presieduta di norma dal Dirigente scolastico preposto dell'istituzione scolastica
- Ciascuna Sottocommissione è coordinata da un docente coordinatore, che viene individuato al suo interno dalla Commissione in sede di riunione preliminare;
- La Commissione opera sempre in presenza di tutti i componenti. In caso di assenza di uno o più componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in servizio nella scuola è di competenza del Presidente della Commissione.

6. PRESIDENZA COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione, come suddetto, è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui svolgono gli esami, per cui non vi sarà più il Presidente esterno.

In caso di reggenza di altra scuola, assenza o impedimento del Dirigente scolastico, le funzioni di presidente della Commissione è affidata ad un docente collaboratore dello stesso.

La Presidenza è affidata ad un collaboratore del dirigente anche nel caso in cui il figlio dello stesso (DS) sostenga l'esame nella scuola di servizio del padre.

7. CALENDARIO

L'esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il calendario delle operazioni d'esame è definito dal dirigente scolastico che lo comunica al collegio dei docenti.

Nello specifico, il dirigente definisce e comunica al collegio le date di svolgimento di:

- a) riunione preliminare della commissione;
- b) prove scritte (si svolgono in tre differenti giornate anche non consecutive);
- c) colloquio;
- d) eventuali prove suppletive (che devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico).

Il calendario deve essere definito tenendo in considerazione gli accordi dello Stato con confessioni religiose che considerino il sabato come giorno di riposo.

8. RIUNIONE PRELIMINARE

Nel corso della riunione preliminare, la commissione svolge tutte le attività preliminari allo

svolgimento dell'esame.

Nello specifico, la commissione:

- assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, previo esame della documentazione presentata e tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze; in caso di privatisti disabili certificati, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui ci sia un docente di sostegno;
- definisce:
 - gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni;
 - la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve essere superiore alle quattro ore;
 - l'ordine di successione delle prove scritte;
 - l'ordine di successione delle classi per i colloqui;
- predisporre le prove d'esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e coerentemente con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali;
- definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove;
- individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai medesimi;
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame degli alunni disabili certificati o con disturbo specifico di apprendimento certificato;
- individua un coordinatore all'interno di ciascuna sottocommissione (il coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei casi di assenza o impegno presso un'altra sottocommissione).

9. PROVE D'ESAME

L'esame si articola in tre prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera studiata.

10. PROVA D'ITALIANO

Le tipologie di prove previste sono le seguenti:

1. testo narrativo o descrittivo;
2. testo argomentativo;

3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie. Il giorno della prova poi la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati.

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

11. PROVA DI MATEMATICA

Le tipologie di prova previste sono le seguenti:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

La Commissione predispone almeno tre tracce riferite ad entrambe le succitate tipologie.

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

12. PROVA LINGUE STRANIERE

La prova relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni: una per l'Inglese; una per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'Inglese che alla seconda lingua studiata.

La prova farà riferimento soltanto all'inglese nelle scuole o classi in cui le due ore settimanali della seconda lingua vengono utilizzate per il potenziamento dell'inglese o dell'italiano per gli alunni stranieri.

Nel caso di alunni DSA, dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni DSA esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione

predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.

Il voto da attribuire sarà unico.

13. SORTEGGIO TRACCE

Le tracce sono sorteggiate dalla commissione che, a tal fine, non deve necessariamente riunirsi in composizione Plenaria. Il sorteggio può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della Commissione medesima.

14. COLLOQUIO

Il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione, si pone la finalità di valutare:

- ✓ le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali;
- ✓ le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le parti di studio;
- ✓ il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e di quelle nelle lingue straniere.

Agli esami di stato del I ciclo d'istruzione i criteri del colloquio vanno stabiliti prima della riunione preliminare.

15. VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

Le prove sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare.

La correzione va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come precisa la [nota del 9 maggio 2018](#)), mentre l'attribuzione del voto è di competenza dall'intera sottocommissione.

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. L'attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

16. VALUTAZIONE COLLOQUIO

La valutazione del colloquio, effettuata dalla Sottocommissione in base ai criteri definiti dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare, è espressa con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

17. VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d'esame, su proposta della Sottocommissione.

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Nello specifico:

la prima media servirà *preliminarmente* alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;

la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.

L'esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.

18. ATTRIBUZIONE LODE

All'alunno, che consegue una valutazione finale pari a 10/10, può essere attribuita la lode.

La Commissione all'unanimità delibera la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto dei seguenti criteri:

- Voto di ammissione pari a 10/10
- Valutazione pari a 10/10 in tutte le discipline del terzo anno
- Valutazione pari a 10/10 scaturita dalla media delle prove d'esame

19. CERTIFICAZIONE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado.

Si continueranno ad utilizzare i modelli di certificazioni allegati dal DM 742/2017 in attesa di ridefinizione in coerenza con le nuove competenze chiave europee.

Il documento di certificazione è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, soltanto per gli alunni ammessi all'esame di Stato, ed è sottoscritto dal dirigente scolastico.

La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che superano l'esame.

20. SEZIONE INVALSI DOCUMENTO CERTIFICAZIONE

Una sezione del documento di certificazione è riservata alle Prove Invalsi.

La sezione indica in forma descrittiva il *livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione*, ossia Italiano, Matematica e Inglese. La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall'Invalsi.

Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea (DVA), secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Istituto di Valutazione (vedi nota Miur n. 2936 del 20/02/2018).

Pur essendo influente ai fini dell'ammissione all'Esame, il risultato conseguito nelle prove Invalsi, espresso in forma descrittiva, verrà inserito nel curriculum dello studente.

21. ALUNNI DISABILI

Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all'esame. L'attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

L'alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi (gli alunni, che ricevono l'attestato di credito formativo non possono essere iscritti, l'anno scolastico successivo, alla classe terza della scuola secondaria di primo grado). Per l'esito finale vedi quanto detto sopra.

Evidenziamo che gli alunni disabili sono ammessi all'esame di Stato pur non partecipando alle prove Invalsi.

22. ALUNNI DSA

Per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- ✓ tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- ✓ uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- ✓ dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall'insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto.

Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

23. ALUNNI BES NON CERTIFICATI

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

24. DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI

Al termine dell'Esame di Stato, alle famiglie degli alunni, che abbiano superato l'esame, sarà consegnata la seguente documentazione:

- 1. attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;*
- 2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;*
- 3. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;*
- 4. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.*

25. SESSIONE SUPPLETIVA

La Commissione, in caso di candidati assenti, per gravi e documentati motivi, prevede una sessione suppletiva d'esame, che si conclude entro il 30 giugno. In casi eccezionali, la predetta sessione può concludersi entro la fine dell'anno scolastico (31/08).

26. PUBBLICAZIONE ESITI D'ESAME

Gli esiti finali dell'esame vengono pubblicati all'albo dell'Istituzione scolastica.

Per gli studenti, che non superano l'esame, non va pubblicato il voto finale conseguito ma soltanto la dicitura "esame non superato".

27. RIFERIMENTI NORMATIVI

- [D.lgs. n. 62/2017](#)
- [Decreto Ministeriale n. 741/2017](#)
- [Decreto Ministeriale n. 742/2017](#)
- [Nota n. 1865/2017](#)
- [Nota del 9 maggio 2018](#)
- [Nota MIUR 5772 del 4 aprile 2019](#)